



# COMUNE DI BOSNASCO

*Provincia di Pavia*

*C.A.P. 27040 – TEL. 0385-272075- FAX 0385-272379*

*E-MAIL [info@bosnasco.com](mailto:info@bosnasco.com)*

ORIGINALE

N. 29 DEL 02.07.2013

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

**OGGETTO: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO PER INCARICO LEGALE – PIANI DI LOTTIZZAZIONE REP. 14479/92 E REP. N. 35224/00.**

L'anno duemilatredici, addi due del mese di luglio alle ore 12,30, nella Sede Municipale,  
alla presenta del Segretario comunale D.ssa Roberta Beltrame,

**IL SINDACO**

**Assunte le funzioni della Giunta Comunale**

Oggetto: indirizzi al responsabile del servizio territorio per incarico legale – piani di lottizzazione rep. 14479/92 e rep. n. 35224/00.

## IL SINDACO ASSUNTE LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Richiamati il Piano di lottizzazione Formentini Bongiorno – rep. n. 14479 del 9.11.1992 Notaio dott. Angelo Magnani e il Piano di lottizzazione Magnolia – rep. n. 35224 del 27.7.2000. Notaio dott. Angelo Magnani;

Considerato che:

le rispettive convenzioni sono scadute da lungo tempo e che alcune opere non sono state ancora realizzate (tra cui lo spostamento della linea gas metano, l'ottenimento della servitù di passaggio della linea fognaria, oltre alla presentazione della variante al P.L. Magnolia); ad oggi risulta solamente un collaudo parziale delle opere di urbanizzazione del P.L. Formentini Bongiorno;

Rilevato che l'inerzia del Comune nei confronti dei lottizzanti inadempienti potrebbe costituire danno erariale, dando origine ad un giudizio di responsabilità a carico di amministratori e funzionari;

Dato atto che il responsabile dell'ufficio territorio si è già da tempo attivato in merito e con note prot. n. 2847 e prot. n. 2848 in data 24.10.2012 e prot. n. 386 e n. 387 in data 2.2.2013 ha diffidato i lottizzanti ad adempiere, comunicando tra l'altro che, spirato infruttuosamente il termine assegnato, l'ente avrebbe provveduto ad escutere le fideiussioni;

Considerato che, in risposta alle comunicazioni inviate, è pervenuta al Comune in data 19.2.2013 (prot. n. 628) una nota del legale dei lottizzanti a tutela delle ragioni degli stessi in contrapposizione a quelle dell'ente;

Considerato ancora che il responsabile dell'ufficio territorio con nota in data 11.06.2013 ha proceduto alla richiesta di escussione delle fideiussioni, cui ha fatto riscontro da parte del legale dei lottizzanti una diffida all'istituto fideiussore dalla corresponsione di quanto richiesto dal Comune;

Viste le comunicazioni del responsabile dell'ufficio territorio (prot. n. 1513 del 28.5.2013, prot. n. 1727 del 15.6.2013 e prot. n. 1891 del 2.7.2013), in cui si sollecita l'adozione da parte dell'ente, tra l'altro, di provvedimenti in ordine alla nomina di un legale a tutela e a difesa delle ragioni del Comune;

Atteso che, stante la situazione di radicale contrapposizione tra le parti, appare opportuno e necessario valutare ogni possibile soluzione, tra cui anche una eventuale costituzione in giudizio nel caso in cui non si pervenga a una transazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto che l'ente non dispone al suo interno di un ufficio legale e che quindi risulta necessario affidare l'incarico di patrocinio e rappresentanza a professionista esterno;

Ritenuto di formulare atto di indirizzo al responsabile dell'ufficio territorio per l'affidamento ad un legale dell'incarico di assistenza a tutela delle ragioni dell'ente nella controversia insorta con i citati

lottizzanti e, se necessario, anche di rappresentanza in giudizio, in caso di mancato accordo transattivo;

Visti:

la deliberazione n. 6 del 15.02.2005 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo – e la relativa relazione, avente ad oggetto “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”, in base a cui risulta che la rappresentanza in giudizio e il patrocinio legale dell’amministrazione sono esclusi dagli incarichi di consulenza;

la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 dell’11.5.2012, in base alla quale il conferimento del singolo e puntuale incarico legale si configura quale contratto di lavoro autonomo, escluso dall’ambito della disciplina degli appalti pubblici e che pertanto “non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all’articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici”;

Atteso pertanto che la scelta del legale in rappresentanza dell’ente non è subordinata all’espletamento di una procedura pubblica selettiva;

Rilevate le peculiarità dell’incarico di che trattasi (singolo incarico episodico legato alla necessità contingente, non costituente appalto di servizi legali ma integrante un contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica, permeato dal tratto dell’*intuitus personae*);

Richiamato l’accreditato orientamento interpretativo (Cons. St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 17550) secondo cui tale incarico è essenzialmente di tipo fiduciario e compete al Sindaco, quale organo di rappresentanza dell’ente, individuare il professionista;

Rilevato che la scelta è caduta sull’avv.to prof. Ambrogio Robecchi Majnardi, con studio in Pavia in corso Mazzini n. 9, professore di Diritto urbanistico presso l’Università degli Studi di Pavia, attese le peculiari competenza ed esperienza nella materia oggetto di controversia;

Visto l’allegato parere reso dal funzionario incaricato in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

#### DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di formulare atto di indirizzo al responsabile dell’ufficio territorio per l’affidamento, previa acquisizione di preventivo di spesa e verifica delle disponibilità di bilancio, all’avv.to prof. Ambrogio Robecchi Majnardi con studio in Pavia in corso Mazzini n. 9 dell’incarico di assistenza a tutela delle ragioni dell’ente nella controversia insorta con i sopra citati lottizzanti e, se necessario, anche di rappresentanza in giudizio in caso di mancato accordo transattivo;
- 2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**COMUNE DI BOSNASCO**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

Allegato alla deliberazione:

n. 29 del 02.07.2013  
del Sindaco assunti i poteri della Giunta Comunale

**OGGETTO: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO PER INCARICO  
LEGALE – PIANI DI LOTTIZZAZIONE REP. 14479/92 E REP. N. 35224/00.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto,

individuato con provvedimento del Sindaco, **Responsabile del servizio Ragioneria** nonché dei  
servizi **Istruzione - Sociali -Attività economiche -Demografico**

- **esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in  
oggetto.**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Molinaroli Anna Maria)

